



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi	Presidente
dott. Luigi La Battaglia	Giudice rel.
dott. Antonio Stanislao Fiduccia	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. _____ promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio degli avv. _____
e _____; elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via
n. _____;

ATTRICE

contro

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in via _____, RIMINI;

CONVENUTO

(C.F. _____), _____ (C.F. _____)
) e _____ (C.F. _____);

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. L'attrice vanta un credito di € 616.037,95 (oltre interessi) nei confronti di _____, in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini il 3.3.2014. Nel testamento pubblico dell'11.12.2013, il padre _____, nell'istituire eredi la moglie _____ e gli altri due figli _____ e _____, nulla lasciò al figlio _____, affermando di avergli elargito, in vita, *"importi di denaro almeno equivalenti alla quota di legittima a lui spettante per legge"* (doc. 3 di parte attrice). Con atto pubblico del 28.4.2014 (doc. 3 di parte attrice), _____ dichiarò di rinunciare all'esperimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie paterne. L'eredità fu invece accettata puramente e semplicemente (con lo stesso atto pubblico sopra citato), da _____ e _____. Con l'atto introduttivo del presente processo, la _____ agisce in revocatoria contro la rinuncia all'azione di riduzione, *"avendo con lo stesso atto _____ rinunciato all'acquisizione al proprio patrimonio della quota di 1/6 del patrimonio paterno allo stesso spettante nella sua qualità di figlio"* (pag. 8 dell'atto di citazione); contestualmente, agisce in surrogatoria per ottenere la reintegrazione nella quota riservata dalla legge al _____, al fine di poter soddisfare coattivamente il proprio credito nei confronti di costui. Con riguardo a tale seconda azione, l'attrice chiede altresì che *"il Tribunale condanni i coeredi a corrispondere direttamente al creditore _____ sino a concorrenza del credito dalla stessa vantato, i beni e/o le somme che sarà accertato essere tenuti a corrispondere al legittimario _____"* (pag. 11 dell'atto di citazione).
2. Sostiene, in primo luogo, il convenuto costituito _____ che l'attrice avrebbe dovuto surrogarsi non già nell'esperimento dell'azione di riduzione spettante al proprio debitore, bensì nel diritto di accettazione dell'eredità di _____. i. Non avrebbe senso, infatti, ottenere l'inefficacia di un atto abdicativo (quale la rinuncia all'azione di riduzione), che non farebbe comunque conseguire al debitore convenuto la qualità di erede (che si acquista solo col positivo esperimento dell'azione di riduzione). Ribatte l'attrice che l'inutilità dell'azione *ex art. 524 c.c.* discende proprio dalla qualità di legittimario pretermesso del debitore, il quale, in quanto tale, non è destinatario di una delazione ereditaria suscettibile di accettazione. Quanto all'ammissibilità dell'azione revocatoria, la rinuncia in discorso non avrebbe propriamente efficacia abdicativa, *"perché il diritto a conseguire la legittima ha contenuto patrimoniale ed è già acquisito al patrimonio del debitore per effetto della pretermessione"* (così Trib. Novara, 18.3.013, citato dall'attrice a pag. 3 della memoria *ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c.*).



3. Il convenuto costituito _____ ricusa la propria legittimazione passiva, sostenendo che legittimato passivo rispetto all'azione *ex art. 524 c.c.* è il solo debitore, non sussistendo litisconsorzio necessario con gli altri eredi. Il fatto è che l'attrice non ha proposto l'azione di cui all'*art. 524 c.c.*, per cui è un non-senso ragionare di legittimazione rispetto a un'azione che – a detta del convenuto – l'attrice avrebbe dovuto proporre, ma pacificamente non ha intentato. Rispetto all'azione surrogatoria coltivata dalla _____, la legittimazione degli eredi del *de cuius* sussiste eccome, essendo essi beneficiari delle disposizioni testamentarie asseritamente lesive della quota di legittima di _____. La questione è, piuttosto, se possa dirsi ammissibile un'azione surrogatoria come quella esercitata nella fattispecie in esame, nella quale il legittimario pretermesso non si è limitato a mantenere un atteggiamento inerte rispetto alla possibilità di perseguire la quota di eredità riservatagli dalla legge, ma ha espressamente e formalmente rinunciato all'esperimento della relativa azione. Difetterebbe, quindi, il presupposto tipico dell'azione surrogatoria, rappresentato appunto dall'inazione del debitore rispetto alla situazione giuridica suscettibile di determinare l'incremento del suo patrimonio. In tal senso, si è espressa – di recente – la sentenza della Corte di Cassazione n. 1996/16, relativa a un caso in cui il creditore aveva inteso agire in surrogatoria per la reintegrazione della quota di legittima spettante al proprio debitore. Nella fattispecie all'esame della Corte, tuttavia, il debitore aveva ricevuto un legato in sostituzione di legittima, e il giudice d'appello aveva opinato che il creditore non potesse sostituirglisi nell'esercizio della facoltà di rinuncia allo stesso, ai sensi dell'*art. 551, I co., c.c.* Afferma la Cassazione: *"mentre, quindi, nell'ipotesi del legittimario pretermesso, l'assenza di iniziativa dell'erede debitore può assumere rilievo di inerzia, tale da fondare l'esperimento dell'azione surrogatoria, nella fattispecie di cui all'art. 551 c.c. le conseguenze giuridiche del mancato esercizio del potere di rinuncia spettante all'istituto sono espressamente previste dalla legge e non implicano alcuna trascuratezza nell'esercizio dei suoi diritti, quanto un atto volitivo gestorio del rapporto successorio e quindi del proprio patrimonio, tale da escludere l'ammissibilità dell'azione surrogatoria"*. Appare evidente che il caso che in questa sede occupa non è assimilabile a quello esaminato dal precedente appena citato, dal momento che il _____ non ha ricevuto alcun legato dal genitore, restando del tutto pretermesso dalla sua successione. Il requisito dell'inerzia, proprio dell'azione *ex art. 2900 c.c.*, deve essere confrontato, dunque, con il contegno del debitore, estrinsecatosi nella dichiarazione di rinuncia all'azione di riduzione del 28.4.2014. Ed è qui che entra in gioco la combinazione della surrogatoria con l'azione revocatoria, proposta in prima battuta dall'odierna attrice proprio per neutralizzare gli effetti



della suddetta rinuncia. A tal proposito, è necessario verificare se tale rinuncia integri un atto di "disposizione del patrimonio" ai sensi dell'art. 2901 c.c. Per negarlo, il convenuto richiama il *dictum* di Cass., n. 4005/13, che differenzia gli atti c.d. abdicativi a seconda se *"si ricolleghino ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunziante o se, invece, si sostanzino nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente il compendio patrimoniale quo ante del debitore. Nel primo caso (come sarebbe, rispetto alla materia successoria, per la rinuncia all'eredità), l'azione revocatoria è senza dubbio ammissibile. Nel secondo caso, l'atto di rinuncia del debitore non consente l'esercizio dell'azione revocatoria, perché il futuro incremento del suo patrimonio non si pone come conseguenza immediata della mancanza di rinuncia, ma dipende da altro; dallo svolgersi di una situazione giuridica ancora in fieri (...)".* Ne consegue che non sarebbe suscettibile di revocatoria la rinuncia all'azione di riduzione, dal momento che l'incremento patrimoniale *"possibile, in esito all'azione di riduzione, è subordinato al positivo esercizio di tale facoltà da parte del debitore"*. Si noti che, anche in questo caso, la fattispecie concreta che fa da sfondo alla pronuncia in discorso contemplava un legato in sostituzione di legittima in favore del legittimario. Ma, al di là di questo, gli ostacoli all'esperibilità delle due azioni - isolatamente considerate - appaiono agevolmente superabili, sol che si adotti un criterio ermeneutico più ampio, che abbracci in una visuale unitaria gli effetti complessivi delle due azioni, così come scaturenti dalla loro reciproca combinazione. E invero, da un lato l'effetto abdicativo dell'atto revocando si può riconnettere ad una posizione giuridica acquisibile al patrimonio del debitore proprio attraverso l'esercizio in via surrogatoria dell'azione di riduzione; dall'altro, una volta eliso, per mezzo della revocatoria, l'effetto dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione, la sfera giuridica del debitore si trova nella medesima situazione nella quale si sarebbe trovato ove tale atto non fosse stato posto in essere: si ricrea, cioè, logicamente la condizione di inerzia presupposto dell'azione surrogatoria. A questo punto, la questione se l'esercizio dell'azione di riduzione sia idoneo, in concreto, a determinare un effettivo incremento del patrimonio del debitore (sortendo l'operazione *relictum* meno debiti più *donatum* un risultato positivo, al netto delle donazioni che il legittimario deve imputare *sibi ex art. 564, II co., c.c.*) diviene questione di merito, dalla cui soluzione dipende l'accoglimento o meno della revocatoria stessa.

4. Venendo, quindi, a esaminare nel merito gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c., nessun dubbio sussiste circa la titolarità di un diritto di credito (peraltro dotato dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, siccome consacrato in un decreto ingiuntivo



definitivamente esecutivo) in capo alla società attrice (doc. 2 di parte attrice). Quanto all'*eventus damni*, appare evidente che l'atto in discorso, precludendo definitivamente la possibilità di incremento del patrimonio del debitore (per effetto dell'esercizio dell'azione di riduzione), renda più difficile e incerta la soddisfazione del proprio credito all'attrice. Da un lato, infatti, l'elencazione dei beni devoluti dal *de cuius*, contenuta nel testamento, dà conto di un asse ereditario composto da diversi immobili e quote di partecipazione societaria; dall'altro, il patrimonio personale di _____ non risulta altrimenti capiente, in funzione della conservazione della garanzia *ex art. 2740 c.c.*. Sotto il primo profilo, non è emersa nel processo l'esistenza di poste passive dell'eredità, suscettibili di ridimensionare (o addirittura azzerare) l'attivo ereditario: nulla è stato allegato infatti, al riguardo, dall'unico convenuto costituito. Sotto il secondo profilo, non v'è alcuna evidenza che, al di là dei beni conseguibili con l'esercizio dell'azione di riduzione, il _____ vanti un patrimonio sul quale i creditori possano fare assegnamento per la soddisfazione delle loro pretese. Anche in questo caso, nessuna circostanza è stata portata nel processo dai convenuti (tre dei quali sono rimasti contumaci), ed anzi l'attrice ha prodotto copia dell'atto pubblico del 25.2.2015, con il quale _____ recedette dalla "_____ s.n.c.", cedendo alla sorella _____ la propria quota del valore dichiarato di € 120.000,00, a fronte del versamento di € 35.000,00 e dell'accollo, da parte di quest'ultima, di un (non meglio precisato) debito verso la società di € 85.000,00. E invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che *"in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni"* (Cass., n. 1902/15). Per quel che riguarda, infine, l'elemento soggettivo di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c., depongono nel senso della consapevolezza, da parte del convenuto, del carattere pregiudizievole del proprio atto, vuoi la successione cronologica degli eventi (con la rinuncia all'azione di riduzione posta in essere a breve distanza di tempo dall'ottenimento, da parte della creditrice, del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo); vuoi il comportamento anche successivo del debitore, con la dismissione della propria quota di partecipazione nella società "familiare", in cambio di un importo di denaro molto inferiore al suo valore dichiarato (e comunque facilmente "distrainibile" dalle azioni esecutive dei creditori).



Non v'è luogo, per contro, all'esame dell'elemento soggettivo del terzo, non essendo stata posta in essere la rinuncia in vista di alcun corrispettivo. Siamo al cospetto, dunque, di un atto che presenta tutti i requisiti enucleati dalla norma di riferimento, senza che sia possibile trarre alcuna circostanza di segno contrario da una diversa ricostruzione dei fatti (che non costituendosi nel processo, ha rinunciato a fornire). In particolare, non v'è alcuna evidenza che egli avesse effettivamente ricevuto dal padre donazioni in grado – una volta imputate alla legittima ai sensi dell'art. 564, II co., c.c. - di "tacitare" le prerogative riservategli dalla legge (nulla, in argomento, è stato anche soltanto allegato dall'unico convenuto costituitosi). In definitiva, la domanda di revocatoria proposta dall'attrice merita accoglimento, determinando così l'inefficacia della rinuncia del 28.4.2014 nei confronti della

5. Le considerazioni sopra svolte consentono di ritenere integrati anche gli elementi costitutivi dell'azione surrogatoria esercitata dall'attrice. Una volta eliminati – nei riguardi della stessa – gli effetti della rinuncia all'azione di riduzione, si profila, infatti, il presupposto dell'inerzia del debitore, suscettibile di causare alla creditrice un pregiudizio tale da compromettere l'esatto adempimento dell'obbligazione portata dal decreto ingiuntivo (si è visto come, al di fuori della quota di legittima conseguibile dal , non risultino altri cespiti patrimoniali utilmente "aggredibili" dalla). Per quel che riguarda la natura del diritto oggetto di surrogazione, non v'è dubbio che quello alla reintegrazione della quota di legittima sia un diritto di natura patrimoniale, come si evince chiaramente anche dal disposto dell'art. 557 c.c., che abilita alla relativa azione anche soggetti diversi dal legittimario, quali i suoi eredi e aventi causa, o i creditori del defunto, nell'ipotesi in cui il legittimario non abbia accettato l'eredità col beneficio d'inventario (si veda Cass., n. 2120/17, alla cui stregua *"ai sensi dell'art. 557, comma 1, c.c., l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa, dal momento che il carattere personale dell'azione non incide sulla trasmissibilità del diritto, ma esclusivamente sull'accertamento della lesione, che va limitata alla quota di cui che agisce"*). Ne consegue che legittimamente l'attrice potrà soddisfarsi, fino alla concorrenza del suo credito, sui beni immobili o sul danaro spettanti al proprio debitore in conseguenza del vittorioso esito dell'azione di riduzione (costituenti la quota di 1/6 spettantegli ai sensi dell'art. 542, II co., c.c.). A questo proposito – come già s'è detto – la ha richiesto che la corrispondente condanna dei convenuti coeredi venga pronunciata direttamente in suo favore, così invocando, quindi, la variante c.d. satisfattiva dell'azione surrogatoria (che pare ammessa, in linea generale, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: si veda Cass., n. 10744/09).



Ogni statuizione, sul punto, deve essere rimessa alla sentenza definitiva che, all'esito della ricostruzione e valutazione dell'asse ereditario del *de cuius*, e della determinazione del valore della quota di legittima spettante a , dovrà pronunciarsi sull'azione di restituzione parimenti esercitata, esplicitando la concreta modalità di attuazione del diritto azionato in surrogatoria.

6. La statuizione sulle spese processuali viene rimessa alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **Accoglie** la domanda di revocatoria avanzata dall'attrice e, per l'effetto, dichiara inefficace, nei suoi confronti, la rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione, posta in essere da , con atto pubblico del 28.4.2014;
2. **dichiara** l'attrice legittimata a surrogarsi a nell'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di ;
3. **dispone** come da separata ordinanza in ordine al prosieguo della causa;
4. **rimette** alla sentenza definitiva la statuizione in ordine alle spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2018.

Il Giudice Relatore
Dr. L. La Battaglia

Il Presidente
Dr. F. Miconi

